
Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.



Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

² Il «passo di un semirimorchio» è la distanza tra il centro del perno di aggancio e il primo asse del semirimorchio. Per semirimorchi a più assi, il passo totale viene calcolato come nel capoverso 1.

Art. 95 cpv. 1 lett. dbis e 1bis

¹ Fatti salvi i pesi nel traffico internazionale, il peso totale massimo ammesso ammonta a:

tonnellate

dbis. per gli autobus a due assi

19.50

^{1 bis} Il peso totale dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere d, e, f e j a propulsione alternativa può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t. Sono considerati a propulsione alternativa i veicoli alimentati, almeno parzialmente, da una delle seguenti fonti di energia:

- a. elettricità;
- b. idrogeno;
- c. gas naturale, incluso il biogas;
- d. gas di petrolio liquefatto; o

1 RS 741.41

2017–0182

e. energia meccanica immagazzinata o prodotta a bordo, incluso il calore residuo.

Art. 182 cpv. 1 lett. b e c nonché 2

¹ Le dimensioni dei rimorchi non devono superare:

b.	distanza tra il perno di aggancio e l'estremità posteriore del semirimorchio	12,00

c. distanza tra il perno di aggancio e qualsiasi punto dell'estremità anteriore del semirimorchio

2,04

П

La presente ordinanza entra in vigore il 7 maggio 2017.

.. In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² I semirimorchi appositamente equipaggiati per il trasporto di container e contenitori analoghi lunghi 45 piedi possono superare la lunghezza ammessa di cui al capoverso 1 lettera b al massimo di 0,15 m (art. 65 cpv. 4 ONC²).